

RG NR 3539/18

RG GI P 1255/19

## TRIBUNALE DI PERUGIA

### Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Lidia Brutti,

vista la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, nel procedimento n. 3539/18 RG mod. 21, nei confronti di Antonino La Malfa;

vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da Paolo Bolici e Beatrice Libernini, esaminati gli atti, lette le memorie depositate e la documentazione allegata,

sentiti i difensori delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2019,

rileva

Paolo Bolici e Beatrice Libernini depositavano presso la Procura della Repubblica di Velletri denuncia querela, in data 7.2.2018, con la quale lamentavano che le imprese del "gruppo Bolici" erano state vittime di azioni delittuose, da parte degli istituti di credito loro referenti, "*in collusione con professionisti incaricati nelle procedure concorsuali e con il Giudice Delegato del Tribunale di Velletri Dott. Antonino La Malfa, che ha decretato illecitamente il fallimento delle aziende ...*"; che le imprese del Gruppo Bolici "*erano state costrette al ricorso per concordato preventivo ex art. 161 comma VI L.F., come conseguenza dell'illecita segnalazione alla centrale rischi, da parte di Unicredit ... che di fatto ha bloccato l'intera operazione del Gruppo Bolici, impegnato in commesse rilevanti, in ambito nazionale ed internazionale, fino a causare, con la compiacenza delle altre banche, del Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, dei professionisti incaricati nelle procedure concorsuali, il successivo fallimento, dichiarato illecitamente*". Esponevano che, in seguito ad azioni, asseritamente illecite, poste in essere nei confronti del gruppo imprenditoriale (impegnato in un rilevante programma di espansione industriale) dagli istituti di credito referenti (in particolare da Unicredit), che avevano provocato la perdita/revoca di contributi/finanziamenti e conseguente segnalazione alla centrale rischi di uno scoperto di conto (ad avviso degli esponenti, artatamente determinato) della impresa capogruppo (impresa familiare Paolo Bolici), determinando il blocco finanziario delle attività del gruppo, le stesse banche avevano proposto all'imprenditore il ricorso alla procedura di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., dichiarandosi disponibili al rifinanziamento delle aziende. I professionisti incaricati avevano svolto una ricostruzione patrimoniale e finanziaria del gruppo nell'interesse degli istituti di credito ed avevano redatto un piano di ristrutturazione ad avviso degli esponenti falsato, costringendo poi Bolici ad accettare accordi assolutamente penalizzanti per le sue aziende, causando la perdita degli investimenti. Lamentavano, quindi, che i professionisti incaricati fiduciarmente in quella fase avevano indotto, in modo fraudolento, Paolo Bolici ad avviare le procedure concorsuali per le aziende del gruppo, proponendo un ricorso per

concordato preventivo con continuità aziendale, quale soluzione più consona alla situazione di fatto e alla salvaguardia delle attività produttive. Tuttavia, lo sviluppo della procedura era stato segnato, ad avviso degli esponenti, da anomalie e illiceità, che denotavano che *“la procedura proposta dai professionisti sopraindicati era parte di un piano delittuoso in cui erano coinvolti quali complici, il Giudice Delegato del Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare, dott. Antonino La Malfa e professionisti incaricati nelle procedure concorsuali...”*. Nello specifico, gli esponenti lamentavano: che alcuni beni da ritenersi di proprietà esclusiva della coniuge Beatrice Libernini (in seguito all’opzione per il regime di separazione dei beni), erano stati indebitamente acquisiti al fallimento, nella procedura concorsuale relativa alla Inside International spa;

che il Dott. La Malfa, ammettendo il concordato preventivo liquidatorio, anziché in continuità aziendale, aveva *“alterato illecitamente ... la volontà del sig. Paolo Bolici”*, e si sarebbe avvalso, *“per confezionare il piano delittuoso”*, di professionisti compiacenti, commettendo inoltre *“numerose violazioni di legge e reati al fine di decretare il fallimento delle società”* (fra le asserite violazioni vengono evidenziate, a titolo esemplificativo, la vendita in blocco di beni aziendali, nella procedura Inside srl, l’ammissione al voto di crediti ad avviso del Bolici inesistenti, nel concordato della ditta Paolo Bolici, dopo che il Tribunale di Latina aveva dichiarato il fallimento della Servizi Navali srl, società affittuaria del sito industriale di proprietà della impresa del Bolici, ad avviso dello stesso esponente dichiarato, a sua volta, illecitamente).

Gli esponenti aggiungevano, infine, che le banche referenti del gruppo erano state denunciate presso la Procura della Repubblica di Latina in relazione a varie ipotesi di reato e le indagini erano rimaste prive di esito, in tal modo non consentendo, ad avviso dei coniugi Bolici/Libernini, l’esercizio del diritto di difesa delle società del gruppo e agevolando *“il depauperamento del capitale messo in atto da un’associazione affaristica, con fini fraudolenti, coordinata dal Tribunale di Velletri, sezione fallimentare”*, così come erano rimaste prive di esito le denunce presentate nei confronti dei professionisti incaricati nelle procedure concorsuali presentate presso la Procura di Velletri. Lamentavano, in ultimo, che precedenti denunce presentate dai medesimi esponenti presso la Procura della Repubblica di Perugia, relative alle stesse vicende concorsuali, erano state archiviate con motivazioni, a loro avviso, inconsistenti o incomprensibili, nelle quali erano stati presi in considerazione soltanto alcuni dei profili di responsabilità denunciati (segnatamente, la vicenda riguardante l’atto notaio Montelatici), tralasciando gli altri.

Con distinta denuncia, inoltre, Paolo Bolici e Beatrice Libernini, oltre a lamentare l’*“appropriazione indebita”* dello stabilimento industriale di Anzio, di proprietà dell’impresa familiare ditta Paolo Bolici, in seguito alle vicende procedimentali, asseritamente illecite, già denunciate nei confronti del Dott. La Malfa, quale giudice delegato, censuravano l’operato di Giuseppe Scaletta, nominato custode

del sito industriale, assumendo che questi si fosse appropriato di attrezzature e materiali ed avesse impedito al Bolici l'accesso al sito per la verifica del materiale asportato e per visionare documentazione utile alle iniziative difensive del denunciante stesso.

Il P.M. ha richiesto l'archiviazione, evidenziando che la posizione del Dott. Antonino La Malfa, con riferimento ai fatti di cui alla denuncia, era già stata valutata nel procedimento n. 373/17 (mod. 45), riportando la motivazione della relativa richiesta di archiviazione. Quanto alle doglianze relative a presunte condotte appropriate di altri soggetti, il P.M. ha disposto la formazione di un separato fascicolo, da trasmettersi per competenza alla Procura della Repubblica di Velletri.

Con l'opposizione, i denunciati hanno ripercorso le vicende procedurali, censurando alcuni provvedimenti adottati dal Tribunale fallimentare di Velletri che, ad avviso degli oppositori, sarebbero connotati da violazioni di legge (con particolare riguardo alla affermata "nullità" del concordato preventivo liquidatorio della ditta Paolo Bolici e ad asserite irregolarità nella procedura di omologa, alla nullità/erroneità della sentenza dichiarativa del fallimento dell'impresa medesima, sotto il profilo della ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, della ammissione, in misura asseritamente errata, dei crediti vantanti dagli istituti di credito, dai quali avrebbero dovuto essere espunti, ad avviso degli oppositori, interessi usurari e anatocistici). Assumono, inoltre, che tali provvedimenti illegittimi avrebbero indotto anche "i giudicanti nei procedimenti successivi di secondo e terzo grado di revoca del fallimento ditta Paolo Bolici alla violazione di norme imperative...".

Nel corso del procedimento ex art. 409 c.p.p., è stata acquisita copia (su supporto informatico) degli atti del procedimento n. 373/17 mod. 45, in quanto richiamati nella richiesta di archiviazione in esame.

Negli atti acquisiti trova conferma quanto rappresentato dal P.M. nella richiesta, con riferimento alle asserite irregolarità/illiceità denunciate dai coniugi Bolici/Libernini in riferimento alla procedura di ammissione del concordato preventivo della Inside srl, aspetto sul quale si erano, in particolar modo, appuntate le doglianze degli esponenti ed in relazione alle quali erano state allegare circostanze suscettibili di verifica preliminare, quanto meno documentale. Le acquisizioni disposte in quella sede dal P.M. avevano, infatti, consentito di appurare le circostanze analiticamente ricostruite nella richiesta di archiviazione.

Dalla analisi della documentazione relativa alla procedura e delle delibere societarie depositate presso la Camera di Commercio (acquisite dalla Guardia di Finanza mediante estrazione dall'applicativo informatico della C.C.I.A.A.) era emerso che con determina redatta in data 15.11.2012 avanti al Notaio Marina Montelatici di Roma, Paolo Bolici, nella dichiarata qualità di amministratore unico della Inside srl, dopo avere premesso che "in data 11 settembre 2012 con verbale di determinazione

a rogito del notaio Vittorio Terzi di Anzio, rep. N. 24282 racc. n. 17229 ... si impegnava a depositare una proposta di concordato preventivo che prevedeva ai sensi del nuovo articolo 186 bis della L.F. la continuità aziendale e il rilancio dell'attività di impresa; che ad oggi, non essendo stati sottoscritti contratti e/o nuove commesse tali da consentire la continuità aziendale", manifestava la volontà di "depositare una proposta di concordato preventivo liquidatorio", indicandola come "la migliore soluzione alternativa alla dichiarazione di fallimento, oltre a consentire di salvare il complesso produttivo e di tutelare al meglio gli interessi della massa dei creditori sociali". Sulla base di tale determina, richiamata nelle note integrative della proposta e del piano di concordato preventivo, depositate il 19.11.2012, unitamente alla asseverazione dell'attestatore Dott. Noemi Menichetti, invero, il Tribunale di Velletri, con decreto in data 18.7.2013, aveva ammesso la Inside srl al concordato preventivo con liquidazione dei beni sociali. La vicenda procedimentale, quale emergeva dagli atti esaminati, appariva lineare e non evidenziava indici sintomatici di condotte contrarie alla legge, ascrivibili all'operato dei magistrati del Tribunale di Velletri e segnatamente, del Dott. Antonino La Malfa, all'epoca presidente del Tribunale fallimentare, sul quale si appuntavano (e si appuntano) prevalentemente le censure del denunciante. Ciò nondimeno il Bolici, nel corso delle sommarie informazioni rese alla p.g. il 18.9.2017 (di cui era fatta menzione nell'informativa 25.9.2017 della sezione di p.g. -aliquota Guardia di Finanza), disconosceva la determina sopra richiamata, sostenendo di non averla sottoscritta e di non avere mai avuto contatti con il notaio rogante e successivamente, mediante posta elettronica, inviava alla p.g., fra l'altro, una bozza di determina, che sosteneva di avere ricevuto dall'Avv. Di Iulio il 14.11.2012, per essere poi presentata per la redazione al notaio Terzi. Dall'esame era tuttavia agevole rilevare che tale bozza riproduceva, nella sostanza, il contenuto di quella che risultava essere stata ufficializzata a rogito del notaio Montelatici il giorno successivo, dalla quale differiva per la indicazione del nominativo del notaio e per la mancanza dei numeri di repertorio e di raccolta (trattandosi di una mera bozza). Richiesto di fornire spiegazioni in merito, il Bolici, implicitamente revocando il precedente disconoscimento, aveva precisato (tramite mail) di avere firmato l'atto di determina "convinto della continuità aziendale", su richiesta dei suoi legali, che lo avrebbero indotto a ciò con l'inganno, facendo passare tale determina per "un nuovo atto di precisazione", necessario "per consentire l'affitto di azienda parziale" e perciò, nella convinzione della irrilevanza dell'atto, egli non ne avrebbe conservato memoria (cfr. nota 26.9.2017 della sezione di p.g. -aliquota G. di F.), così da averne taciuto l'esistenza, nella denuncia e nelle successive integrazioni. Sta di fatto che l'acquisizione della copia estratta dal sistema telematico in dotazione alla Guardia di Finanza del secondo verbale di determinazione in data 15.11.2012, effettivamente sottoscritto dal Bolici e dal Notaio Montelatici, escludeva che la successiva decisione del Tribunale fosse stata illegittima e tantomeno strumentalmente diretta a

pregiudicare il denunciante, dal momento che l'organo giudicante aveva semplicemente preso atto del contenuto degli atti depositati dai legali incaricati della stesura del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e dall'asseveratore.

Alla luce di tale ricostruzione, corrispondente alle acquisizioni documentali del procedimento n. 373/17 mod. 45, deve evidenziarsi come le vicende procedimentali relative al concordato preventivo Inside srl siano già state definitivamente chiarite nell'ambito del procedimento sopra menzionato.

In questa sede, pertanto, non può che ribadirsi che i fatti denunciati, per come emersi dalle verifiche effettuate, in relazione a tal procedura concorsuale, non lasciano intravedere, in concreto, alcun segno di presunte condotte funzionali illegittime e ancor meno illecite, in capo ai magistrati del Tribunale di Velletri che se ne occuparono.

I profili riguardanti ipotetiche responsabilità dei professionisti incaricati dal Bolici (posto che il denunciante assumeva, comunque, di non avere preventivato e condiviso consapevolmente l'esito liquidatorio della procedura) non rientrano nella competenza di questa A.G., ex art. 11 c.p.p., e d'altro canto, come affermano gli stessi denunciati, sono già stati portati all'attenzione delle Procure territorialmente competenti.

Lo stesso deve ritenersi con riguardo alle vicende relative ai rapporti con gli istituti di credito e alle condotte asseritamente illecite che, ad avviso del Bolici, avrebbero portato all'aggravamento doloso della situazione finanziaria delle imprese del gruppo, fatti che non involgono l'operato di magistrati del distretto romano, avendo ad oggetto le vicissitudini imprenditoriali e finanziarie precedenti all'intervento dell'autorità giudiziaria e fuoriescono, pertanto, dalla competenza ex art. 11 c.p.p. di questo Ufficio giudiziario.

Le ulteriori allegazioni dei denunciati/opponenti appaiono puramente congetturali, segnatamente quelle che affermano, apoditticamente, che vi sarebbe stato un coinvolgimento doloso dei magistrati della sezione fallimentare del Tribunale di Velletri e segnatamente del Dott. La Malfa, nella "macchinazione" asseritamente volta a privare le imprese del gruppo Bolici del proprio patrimonio a beneficio di terzi. Si tratta di affermazioni del tutto ipotetiche, non supportate da alcun elemento specifico e/o minimamente circostanziato. L'ipotesi sostenuta dai denunciati, del resto, dovrebbe presupporre una generalizzata collusione, coinvolgente gli istituti bancari, i magistrati assegnati alle procedure concorsuali, quelli di altre sedi giudiziarie che ebbero ad occuparsi delle vicende relative ai crediti asseritamente inesistenti, i professionisti incaricati fiduciarmente dal Bolici nella fase antecedente all'apertura delle procedure concorsuali e gli altri, in seguito, nominati dal Tribunale, soggetti che hanno assunto distinte iniziative e/o decisioni in tempi e contesti diversi.

Ciò, d'altro canto, senza che negli esposti nel tempo presentati, nell'atto di opposizione e nelle successive memorie ed integrazioni siano stati, in alcun modo, evidenziati motivi estranei alla giurisdizione che, in ipotesi, avrebbero potuto influenzare l'operato del Dott. La Malfa.

Ne consegue, anche con riferimento alle ulteriori condotte che gli opposenti hanno inteso denunciare, in relazione alle procedure concorsuali che hanno riguardato l'impresa individuale Paolo Bolici e la Inside International spa, come non siano stati allegati elementi, dotati di minima concretezza e verosimiglianza, sulla base dei quali poter ragionevolmente ipotizzare che il magistrato si fosse dolosamente determinato *contra legem*, procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri od arrecando un danno a terzi, ovvero che i provvedimenti censurati dai denunciati potessero verosimilmente costituire strumento di perseguimento di interessi estranei alla giurisdizione.

Condivisibilmente, pertanto, il Pubblico Ministero richiedente non ha ritenuto di ravvisare nei fatti denunciati ipotesi di reato suscettibili di approfondimento investigativo e con l'opposizione non sono stati proposti temi di indagine ulteriori, rispetto a quelli già vagliati, ovvero elementi circostanziali tali da consentire utili prospettive di indagine.

Ciò posto, al netto delle ipotesi congetturali e tenuto conto dei risultati delle verifiche già espletate a seguito di precedenti, analoghe denunce dei coniugi Bolici/Libernini, in relazione alla vicenda del concordato liquidatorio, le doglianze dei denunciati si risolvono nella censura di scelte procedurali e/o di provvedimenti giurisdizionali che gli opposenti reputano erronei o ingiusti, eventualmente impugnabili secondo i rimedi previsti dall'ordinamento.

Non è, invero, consentito al giudice penale - in assenza di elementi fattuali diversi ed ulteriori, esterni al provvedimento, tali consentire, quanto meno, di ipotizzare che questo possa ragionevolmente costituire strumento di un disegno di perseguimento di interessi estranei alla giurisdizione - valutare e ripercorrere l'iter logico-giuridico posto a fondamento di un determinato provvedimento giurisdizionale, al fine di dedurre elementi di sospetto sulla condotta del magistrato che ne è autore. La cognizione di eventuali errori commessi dai magistrati nel corso dei procedimenti da loro trattati e la correzione degli esiti delle procedure giudiziarie è infatti affidata in via esclusiva ai sistemi processuali propri di ciascuna procedura e, in nessun caso, è ammessa la denuncia penale come strumento di attivazione di un parallelo sistema di impugnazione di provvedimenti giurisdizionali contrari ai propri interessi.

Mette conto evidenziare, in proposito, che i provvedimenti giurisdizionali censurati, laddove impugnati, sono stati confermati nei successivi gradi di giudizio. Così, in particolare, la sentenza dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere respinta e la richiesta di archiviazione va accolta, in quanto la notizia di reato è infondata.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 408 e ss c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.,

respinge l'opposizione;


dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Perugia. 9.10.2019

Il Giudice

Dott.ssa Lidia Brutti



RECEVUTO IN CANCELLERIA

10/10/2019

IL CANCELLIERE LB

(Francesco Cipriani)

